

N. 1910 di repertorio

N. 1157 di raccolta---

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana---

REGISTRATO A FIDENZA

il 24 maggio 2019

al n. 1284

Serie 17

con 0,00

Questo giorno quindici maggio duemiladiciannove
(15.5.2019), alle ore diciassette e minuti quaranta,---

in Parma, nella casa in Via Cima Palone n. 14, al piano
seminterrato,---

io sottoscritto dottor FEDERICO MARIANELLI, notaio in
Fidenza, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile
di Parma,---

a richiesta della associazione---

Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) ONLUS, con sede a
Parma in Via Cima Palone n. 14 (codice fiscale
80100780347),---

costituita con atto del notaio dott. Edoardo Carbarino
in data 28 febbraio 1979 n. 59938 di rep. (registrato a
Parma il 20 marzo 1979 al n. 2332),---

retta dallo statuto allegato al verbale dell'assemblea
straordinaria del 10 giugno 2016, redatto con mio atto
in pari data n. 625 di rep. (registrato a Fidenza il 22
giugno 2016 al n. 1150),---

procedo mediante il presente atto pubblico alla reda-
zione del verbale dell'assemblea straordinaria della



associazione ora detta, convocata in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Approvazione delle modifiche statutarie necessarie al fine di adeguare lo statuto dell'Associazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice di riordino del Terzo Settore).

E' presente la signora

Bertoluzzi Maria, nata a Parma il 7 febbraio 1958 e residente a Parma in Viale Duca Alessandro n. 34,

comparsa della cui identità personale sono certo,

la quale in virtù della sua qualifica di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione assume la presidenza dell'assemblea.

La Presidente dà inizio ai lavori dell'assemblea, constatando ed invitando i presenti a constatare:

- che la odierna assemblea è stata convocata mediante lettera inviata agli associati in data 28 aprile 2019;

- che gli associati in regola ed aventi diritto a partecipare alla presente assemblea sono cinquantasette;

- che sono presenti in proprio numero ventitre associati e per delega numero sedici associati;

- che oltre ad essa Presidente sono altresì presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Delsante Gior-

gio, Cremascoli Celestina, Rossi Marina, Secomani Rina,
Panichi Marta, Banchini Claudia, Magnani Giulia, Botta
Lucia, Mazziere Giovanna, Sice Dina.

Fatte le constatazioni che precedono senza che alcuno
dei presenti abbia sollevato eccezioni o riserve in me-
rito alla validità di costituzione della presente as-
semblea, la Presidente dichiara l'assemblea validamente

costituita e passa alla trattazione dell'ordine del
giorno:

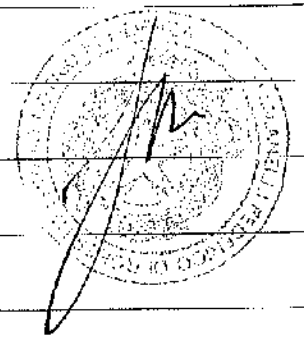
1) Approvazione delle modifiche statutarie necessarie
al fine di adeguare lo statuto dell'Associazione alle
disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 3 lu-
glio 2017 (Codice di riordino del Terzo Settore).

La Presidente illustra all'assemblea la necessità di
riformulare integralmente il vigente testo dello statu-
to sociale al fine di adeguarlo alla normativa intro-
dotta con il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio
2017 e relativa alla riforma del Terzo Settore).

Propone quindi la Presidente di abrogare il vigente
statuto sociale e di approvare il nuovo testo dello
statuto sociale stesso.

Fornite le delucidazioni del caso, la Presidente chiede
all'assemblea di pronunciarsi su quanto proposto.

E l'assemblea, dopo breve discussione, a voti unanimi,
espressi per alzata di mano,



delibera

di abrogare il vigente statuto sociale e di approvare il nuovo testo dello statuto sociale stesso, adeguato alla vigente normativa del Terzo Settore.

- o -

A questo punto la Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale, così come approvato con il presente verbale che, composto di diciannove (19) articoli e steso su nove facciate di tre fogli viene allegato al presente verbale sotto la lettera A, previa sottoscrizione della Presidente e di me notaio, omessane la lettura per dispensa avutane dalla comparente.

- o -

Esaurito così l'ordine del giorno la Presidente dichiara chiusi i lavori dell'assemblea alle ore diciotto e minuti quindici.

- o -

Il presente atto è esente da imposte di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

- o -

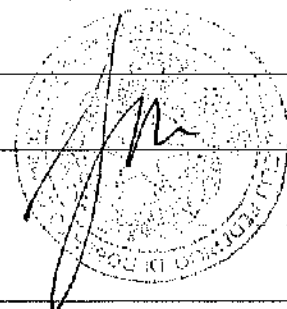
Di quanto sopra ho redatto il presente verbale che, dattiloscritto in massima parte da persona di mia fiducia e in parte scritto da me su cinque facciate e parte della sesta di due fogli, è stata da me letta alla com-

parente che in segno di approvazione lo ha con me no-
taio sottoscritto alle ore diciotto e minuti sedici.

FIRMATI

MARIA BERTOLUZZI

FEDERICO MARIANELLI



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"CENTRO DI AIUTO ALLA VITA-ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA-ODV", con sede legale nel Comune di Parma.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato ed in via principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi ad oggetto interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni.

L'Associazione è l'espressione dell'impegno di volontari accomunati da un'irrinunciabile convinzione dell'individualità umana del concepito e del valore della vita.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Aiutare donne in difficoltà per l'accoglienza alla vita;
2. Aiutare donne in difficoltà con bimbi piccoli;
3. Aiutare minori in momentanea situazione di disagio;
4. Offrire alle donne sostegno affinché possano essere affrontate le difficoltà oggettive e soggettive in ordine alla maternità;
5. Creare le premesse concrete perché ogni vita iniziata possa essere accolta;
6. Rendere effettiva la libertà di non abortire;
7. Collaborare a creare una coscienza collettiva più attenta al valore della vita, fin dal suo concepimento;
8. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si propone, sulla base di un rapporto di ascolto e di dialogo personale, di:

- individuare tutte le risorse pubbliche e private che possono concorrere alla soluzione dei problemi della donna e del bambino;
- costituire e gestire direttamente, senza scopo di lucro, appartamenti denominati:
 - a) Comunità d'accoglienza nuclei madre-bambino: per l'accoglienza di donne anche in maternità e/o con i loro figli;
 - b) Appartamenti d'accoglienza temporanea nuclei madre-bambino;
 - c) Casa famiglia: per l'accoglienza di minori in momentanea difficoltà e di madri in maternità e/o con minori;
- promuovere iniziative, costituendo, nel caso, Cooperative Sociali, anche all'interno dei vari centri di accoglienza, finalizzate a perseguire la promozione umana, l'inserimento sociale e lavorativo delle madri in difficoltà;
- avvalersi delle diverse professionalità di specialisti per aiutare le mamme ed i bambini ad uscire dallo stato di disagio;
- favorire un'azione di responsabilizzazione del padre e dei familiari per evitare che tutto il peso della maternità difficile ricada sulla donna;
- offrire un aiuto al nucleo nella gestione della quotidianità;
- offrire un aiuto nella ricerca di lavoro e alloggio;
- offrire un aiuto economico immediato nel caso di particolare bisogno.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il Patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 5 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo-statuto. Gli associati hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone.

Possono essere associati sia persone fisiche, sia persone giuridiche private o Enti senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche o giuridiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni consecutivi;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

L'esclusione degli associati è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro degli associati a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione dell'associato vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



- godere, se maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Gli associati sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa annuale;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - L'Assemblea

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'Organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente o almenodue terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal VicePresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

Art. 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'associato escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante associato non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione o sullo scioglimento dell'Associazione.

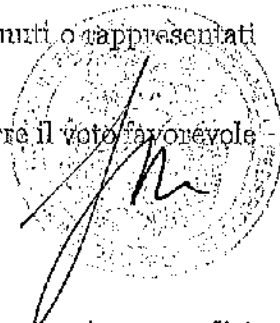
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 11 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a tredici nominati dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre



anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un VicePresidente, un Segretario ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- costituisce la Giunta esecutiva composta da: Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e un membro del Consiglio direttivo;
- predispone il bilancio o il rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, cinque giorni prima della riunione o, in caso d'urgenza, almeno 24 ore prima dello stesso. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Possono essere invitate alle riunioni del Consiglio direttivo anche persone ad esso estranee, ma solo per fini consultivi e senza diritto di voto.

Le candidature al Consiglio direttivo devono essere depositate presso la sede dell'Associazione almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che deve procedere al rinnovo del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo ed ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consigliodirettivo e coordina l'attività dell'Associazione per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Nei casi di necessità o urgenza, può agire con i poteri del Consiglio direttivo e disporre erogazioni di carattere straordinario, richiedendo al Consiglio direttivo, nella prima riunione successiva, la ratifica degli atti assunti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente svolge le funzioni e i compiti del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 14 - La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, e un membro del Consiglio direttivo. E' convocata dal Presidente e decide in relazione all'accoglienza delle mamme e dei bambini, in caso di particolare urgenza, riferendo al Consiglio direttivo in occasione della prima riunione utile del Consiglio stesso.

Art. 15 - Il Segretario

Il Segretario cura la compilazione del registro degli associati e dei volontari; cura la redazione e la trascrizione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

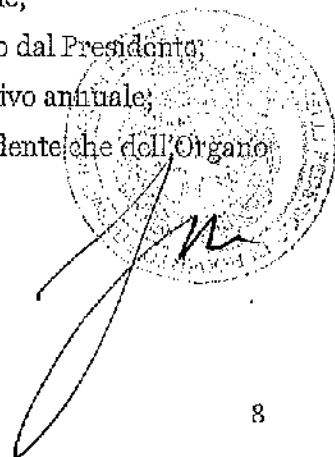
Detti verbali devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della riunione.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono assolve da uno dei componenti del Consiglio direttivo, nominato dal Consiglio stesso.

Art. 16 - Il Tesoriere

Il Tesoriere:

- è responsabile della gestione delle risorse finanziarie di pertinenza dell'Associazione;
- non può effettuare pagamenti né ritirare somme in contanti senza mandato firmato dal Presidente;
- deve predisporre e presentare al Consiglio direttivo gli schemi del bilancio consuntivo annuale;
- è tenuto alla presentazione della situazione dei conti ad ogni richiesta sia del Presidente che dell'Organo di Controllo;



Art. 17- L'Organo di controllo

È composto da tre membri effettivi - almeno uno dei quali deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile - e da due membri supplenti almeno uno dei quali deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile - ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati.

Resta in carica per la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile per tre mandati consecutivi.

I componenti dell'Organo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

L'Organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, come previsto dal comma 6 dell'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato predisposto in conformità alle norme di legge.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, o salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Massimiliano
Federico Maniandelli



E' copia conforme all'originale, sottoscritto a norma di legge.

Fidenza,



James M. Minnall